

Direttiva per la presentazione e la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di Conduttore di impianti termici

Indice

1. Riferimenti normativi e disposizioni	2
2. Obiettivi generali	2
3. Tipologie progettuali	2
4. Destinatari	3
5. Requisiti dei docenti	4
6. Metodologia	4
7. Modalità di svolgimento della prova finale	4
8. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti	5
9. Delega	5
10. Risorse disponibili e vincoli finanziari	5
11. Modalità e termini per la presentazione	5
12. Procedure e criteri di valutazione	6
13. Realizzazione dei percorsi formativi approvati	6
14. Documentazione e Modulistica	6
15. Sanzioni	6
16. Iscrizione e tenuta del registro provinciale	6
17. Indicazione del responsabile del procedimento	6
18 Tutela della privacy	6
19. Rinvio alla normativa vigente	7

1. Riferimenti normativi e disposizioni

- L. 21 dicembre 1978, n. 845 “Legge quadro in materia di formazione professionale”;
- L.R. 30 gennaio 1990, n. 10 “Ordinamento del sistema di formazione professionale e organizzazione delle politiche regionali del lavoro” e ss.mm.ii.;
- L.R. 9 agosto 2002, n. 19 “Istituzione dell’elenco regionale degli organismi di formazione accreditati” e ss.mm.ii.;
- D.M. 12/08/1968 “Disciplina dei corsi per il conseguimento del patentino di abilitazione alla conduzione di impianti termici”;
- L. 15/03/1997, n. 59 “Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali per la riforma della pubblica amministrazione e la semplificazione amministrativa”;
- D.Lgs. 31 marzo 1998, n.112 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della L. 15 marzo 1997, n. 59”;
- L.R. 13 aprile 2001, n.11 “Conferimento di funzioni e compiti amministrativi alle autonomie locali in attuazione del D.Lgs. 31 marzo 1998, n. 112.”
- D. Lgs. 3 aprile 2006, n. 152 “Norme in materia ambientale” e ss.mm.ii.;
- DGR 359/2004 “Accreditamento degli Organismi di Formazione – Approvazione bando per la presentazione delle richieste di iscrizione nell’elenco regionale”, e ss.mm.ii.;
- DGR 3289/2010 “L.R. n. 19/2002 "Istituzione dell'elenco regionale degli Organismi di Formazione accreditati". Approvazione delle Linee Guida e contestuale revoca delle DD.G.R. n. 971 del 19 aprile 2002; n. 1339 del 9 maggio 2003; n. 113 del 21 gennaio 2005; n. 3044 del 2 ottobre 2007 (limitatamente alla modifica apportata alla D.G.R. n. 971/2002); n. 1265 del 26 maggio 2008; n. 1768 del 6 luglio 2010”;
- DGRV 1734/2011 “Attuazione della delega alle Province dell’abilitazione alla conduzione degli impianti termici ed istituzione dei relativi corsi di formazione. Approvazione della Direttiva regionale per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici e delle Linee guida alla prova di verifica finale. (L.R. 11/2001, art. 80 – D.Lgs.152/2006, art. 287).

2. Obiettivi generali

Con la presente direttiva si intendono precisare termini e modalità di riconoscimento dei percorsi formativi abilitanti all’esercizio dell’attività di conduttore di impianti termici.

La programmazione dei percorsi formativi in materia risponde alla necessità di soddisfacimento dei fabbisogni formativi e professionali espressi dal contesto territoriale provinciale.

La presente direttiva recepisce ed integra le disposizioni in materia previste dalle competenti strutture regionali.

3. Tipologie progettuali

Ciascun progetto formativo è finalizzato allo sviluppo della figura del conduttore di impianti termici secondo la seguente definizione: “Il conduttore impianti termici svolge attività di conduzione degli impianti di potenza superiore a 232 kW; applica procedure di attivazione e conduzione dell’impianto termico garantendo il controllo della funzionalità della centrale termica e dei suoi componenti attraverso la verifica dei parametri di regolazione intervenendo, quando necessario, sugli strumenti di regolazione”¹.

Il progetto formativo consente l’acquisizione di un adeguato livello di padronanza delle conoscenze sui seguenti contenuti:

- Elementi di termotecnica
- La combustione
- Tecniche di riscaldamento dell’acqua
- Caratteristiche e tipologie degli impianti termici
- Dispositivi di controllo e sicurezza
- Tecniche di regolazione dell’impianto
- Tecniche di controllo delle emissioni inquinanti

¹Linee guida approvate dalla Conferenze delle Regioni e delle province autonome in data 25.05.2011 (www.regioni.it/upload/250511Condut_Imp_Termici.pdf)

- Tecniche di analisi del consumo energetico
- Normativa di settore
- Elementi di manutenzione impianti termici

I progetti formativi devono prevedere un piano di studi articolato in almeno 90 ore (le ore di lezione vanno calcolate in 60 minuti), al netto della prova finale di verifica dell'apprendimento. I progetti devono prevedere il rilascio, previo superamento della prova finale, di uno specifico attestato di abilitazione alla conduzione di impianti termici secondo il modello proposto dalla Provincia di Vicenza, in conformità a quanto dettato in materia a livello regionale.

L'ammissione alla prova finale è subordinata al superamento della soglia dell'80% di presenze all'attività formativa. Un percorso formativo interrotto prima del raggiungimento del monte ore suddetto non costituisce credito formativo ai fini della frequenza di un successivo percorso.

4. Destinatari

I destinatari di cui alla presente Direttiva devono essere in possesso della licenza media ed aver compiuto il diciottesimo anno d'età.

In caso di titoli di studio non conseguiti in Italia ma all'interno del territorio dell'Unione Europea ogni documento presentato in originale o in copia autentica dovrà essere accompagnato dalla traduzione ufficiale in lingua italiana.

In caso di titoli conseguiti fuori dell'Unione Europea, dovrà essere esibito il titolo originale o copia autentica di originale legalizzato o con apostille². Ogni documento deve essere accompagnato dalla traduzione giurata in italiano.

Ai fini del pieno conseguimento degli obiettivi formativi dei percorsi e in funzione dell'inserimento professionale dei corsisti a conclusione degli interventi formativi, si ravvisa l'opportunità di assicurare un adeguato livello di conoscenza e comprensione della lingua italiana da parte dei corsisti stranieri.

A tal proposito possono essere ammessi ai percorsi formativi i cittadini stranieri in possesso di uno dei seguenti titoli:

- a) diploma di licenza media conseguito in Italia;
- b) attestato di qualifica professionale conseguito in Italia a seguito di percorso formativo di formazione professionale iniziale articolato su ciclo triennale;
- c) diploma di scuola secondaria di secondo grado conseguito in Italia;
- d) diploma di laurea o di dottorato di ricerca conseguito in Italia;
- e) dichiarazione di superamento della prova di lingua rilasciata dalla Regione del Veneto;
- f) certificato³ di competenza linguistica rilasciato da enti certificatori, almeno di livello A2.

Spetta al soggetto gestore la verifica del possesso dei requisiti di cui sopra e la conservazione agli atti di copia dei documenti attestati il rispetto degli stessi, ai fini di eventuali controlli.

Ciascun percorso formativo dovrà prevedere la presenza di un numero di corsisti non superiore a 30.

Le attività di cui alla presente direttiva non costituiscono attuazione di regime di aiuti di stato: la frequenza al corso non comporta l'erogazione di contributi pubblici e la partecipazione di eventuali utenti occupati alle attività formative deve avvenire completamente ed esclusivamente fuori dall'orario di lavoro.

E' consentito un massimo di assenze pari al 20% del monte ore complessivo.

5. Requisiti dei docenti

In relazione alle specifiche conoscenze che il percorso formativo deve fornire ai corsisti, risulta fondamentale che il corpo docente risulti in possesso di adeguate competenze maturate sia in contesti

² La postilla, o apostilla (da apostille) è una specifica annotazione che deve essere fatta sull'originale del certificato rilasciato dalle autorità competenti del Paese interessato. L'apostille sostituisce la legalizzazione presso l'ambasciata. Pertanto se una persona ha bisogno di fare valere in Italia un certificato e vive in un Paese che ha aderito alla Convenzione dell'Aja non ha bisogno di chiedere la legalizzazione, ma può richiedere all'autorità interna di quello Stato (designata dall'atto di adesione alla Convenzione stessa) l'annotazione della cosiddetta apostille sul certificato. Una volta effettuata la suddetta procedura quel documento è "ufficialmente" riconosciuto in Italia, perché anche l'Italia ha ratificato detta Convenzione. Anche nel caso di ricorso alla postilla il documento deve essere tradotto in italiano per potere essere fatto valere di fronte alle autorità italiane.

³ Quest'ultimo requisito deve considerarsi indispensabile in caso di mancanza dei precedenti. In tal caso, il soggetto gestore deve invitare l'aspirante corsista a rivolgersi ad uno degli enti certificatori per il superamento della prova di lingua.

accademici sia in contesti professionali.

In ogni caso si ritiene opportuno prevedere i seguenti requisiti minimi:

- diploma di laurea (vecchio ordinamento, triennale o magistrale) coerente con la disciplina oggetto di insegnamento;
- almeno un biennio di esperienza di insegnamento o professionale in contesti lavorativi congruenti con la disciplina oggetto di insegnamento.

Nel caso di personale non laureato in possesso tuttavia di rilevanti competenze nel settore specifico, è necessario che lo stesso abbia maturato un'esperienza di insegnamento o professionale almeno quinquennale in contesti lavorativi congruenti con la disciplina oggetto di insegnamento.

6. Metodologia

Le metodologie didattiche devono risultare coerenti con i contenuti delle discipline insegnate, con gli obiettivi didattici e con gli stili di apprendimento generalmente riscontrabili negli utenti.

Le strategie formative devono essere in grado di sviluppare sia i processi cognitivi dei partecipanti, sia le dinamiche operative, sia l'acquisizione delle competenze strumentali, organizzative e relazionali.

A tale scopo le metodologie possono essere varie (lezione frontale, argomentazione e discussione, insegnamento basato su casi, problem solving, problem based learning, etc.)

Devono altresì essere previste le modalità di verifica intermedia degli esiti del processo di apprendimento.

Si sottolinea l'importanza di valutare attentamente il livello delle competenze possedute da ciascun utente per poter avviare il percorso formativo con un gruppo omogeneo, monitorando costantemente le fasi dell'apprendimento.

7. Modalità di svolgimento della prova finale

Al termine del percorso formativo i corsisti che abbiano superato l'80% del monte ore di presenza sono ammessi alla prova finale di verifica dell'apprendimento.

La prova finale consiste in una prova teorica (comprendente un test a risposta chiusa ed un test di domande a risposta aperta) e in un colloquio sulle discipline oggetto del percorso formativo. La prova deve essere organizzata e gestita secondo principi di trasparenza e tracciabilità delle procedure.

Le modalità di gestione della prova di verifica, i criteri e i pesi per la valutazione sono conformi alle Linee guida di verifica finale (allegato B, DGRV 1734/2011 e allegato 2 Determina dirigenziale gestione percorsi formativi abilitanti all'esercizio di conduttore di impianti termici).

Commissione d'esame

La Commissione per la verifica finale degli apprendimenti è così composta:

- un Dirigente della Provincia competente in materia ambientale, o suo delegato, con funzioni di Presidente;
- un esperto in materia di impianti termici, designato da ARPAV;
- il coordinatore del corso o suo delegato.

Al soggetto gestore spetta l'espletamento di tutte le funzioni di segreteria necessarie all'organizzazione delle prove d'esame, alla gestione degli adempimenti previsti per l'insediamento della Commissione d'esame e la predisposizione dell'attestazione finale prevista.

Per la durata della prova la Commissione è presente al completo.

Ai componenti esterni della Commissione spetta un'indennità⁴ pari ad € 100,00 per giornata di lavoro, oltre al rimborso delle spese di viaggio eventualmente sostenute ai sensi della vigente disciplina in materia di missione dei dipendenti pubblici⁵. La corresponsione dell'indennità è totalmente a carico del soggetto gestore.

L'attestazione rilasciata al termine del corso consente di acquisire il patentino di abilitazione di 2° grado (ai sensi dell'art.287 del D.lgs. 3 aprile 2006, n.152) alla conduzione degli impianti termici.

8. Soggetti ammessi alla presentazione dei progetti

⁴ Si richiama quanto previsto all'art. 187 della L.R. 10 giugno 1991, n. 12.

⁵ Si richiama, in particolare, la circolare del M.E.F. del 22 ottobre 2010, n. 36.

Possono presentare progetti i soggetti iscritti nell'elenco di cui alla L.R. n. 19 del 9 agosto 2002 ("Istituzione dell'elenco regionale degli organismi di formazione accreditati") per l'ambito della formazione continua, con almeno una sede accreditata in provincia di Vicenza. Il requisito deve essere posseduto al momento della presentazione della proposta progettuale. Non è prevista l'ammissibilità di progetti da parte di soggetti risultanti con accreditamento in stato sospeso.

Gli interventi formativi proposti, pena l'inammissibilità, devono avere sede nelle strutture site nel territorio della provincia di Vicenza.

9. Delega

Gli Organismi di formazione accreditati non possono delegare le attività di cui alla presente Direttiva. Di conseguenza, in fase progettuale l'Organismo di Formazione deve prevedere la realizzazione delle attività in proprio, attraverso proprio personale dipendente o parasubordinato, o attraverso il ricorso a prestazioni individuali, partenariati o acquisizione di beni e servizi.

10. Risorse disponibili e vincoli finanziari

I percorsi formativi di cui alla presente direttiva sono riconosciuti dall'Amministrazione Provinciale ai soli fini del rilascio di un attestato e, pertanto, l'attuazione degli stessi non comporta alcun onere a carico del bilancio provinciale.

In ogni caso i progetti formativi presentati dovranno evidenziare l'entità del contributo onnicomprensivo a carico dei corsisti. Di tale elemento sarà data evidenza in tutte le azioni di diffusione dell'informazione rispetto all'opportunità formativa sia da parte della Amministrazione Provinciale, sia da parte del soggetto gestore.

11. Modalità e termini per la presentazione dei progetti

Le istanze devono essere presentate **entro le ore 12:00 di venerdì 28 aprile 2017.**

L'apertura del periodo valido per la presentazione del progetto viene reso noto attraverso avviso pubblico.

Le istanze vanno presentate attraverso l'apposita modulistica allegata alla delibera di approvazione del bando per la gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici.

Le istanze e la predisposizione dei relativi progetti devono avvenire in conformità con quanto previsto dalla presente "Direttiva provinciale per la presentazione e gestione dei percorsi formativi abilitanti all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici".

Le domande dovranno pervenire secondo una delle seguenti modalità:

1. tramite Posta Elettronica Certificata (PEC) al seguente indirizzo:
provincia.vicenza@cert.ip-veneto.net;
2. in busta chiusa a mezzo raccomandata A.R. o, in alternativa, consegnate a mano al seguente indirizzo: Ufficio protocollo della Provincia di Vicenza – Contrà Gazzolle, n. 1 – 36100 - Vicenza (VI) (piano terra).

Orari di apertura:

dalle ore 8.00 alle ore 14.00 lunedì mercoledì venerdì;

dalle ore 8.00 alle ore 13.00 e dalle ore 14.00 alle ore 18.00 martedì e giovedì.

Sulla busta contenente i progetti dovrà essere riportata la dicitura "Progetti Formativi/ Abilitazione all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici".

I progetti verranno sottoposti a valutazione da parte di un nucleo appositamente costituito, individuato dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio.

Gli esiti della valutazione saranno notificati ai proponenti a mezzo PEC entro 60 giorni dalla chiusura dei termini per la presentazione delle istanze e pubblicati sul sito istituzionale della Provincia di Vicenza.

12. Procedure e criteri di valutazione dei percorsi formativi

In coerenza a quanto disposto dalla presente Direttiva, i progetti vengono sottoposti a valutazione da parte

di un nucleo di valutazione, formalmente individuato dal Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio .

La valutazione è diretta al controllo dei requisiti formali.

Nel caso in cui risultassero non presenti uno o più requisiti di ammissibilità formale il progetto risulta inammissibile.

Requisiti di ammissibilità formale:

1. presentazione delle proposte nei termini temporali fissati dalla presente Direttiva;
2. rispetto delle modalità di presentazione delle proposte previste dalla Direttiva;
3. rispondenza del progetto formativo alla normativa e alla disciplina di settore;
4. sussistenza nel proponente dei requisiti giuridici soggettivi previsti dalla normativa vigente e dalle presenti disposizioni;
5. numero e caratteristiche dei destinatari;
6. durata e articolazione del progetto (e correlate modalità operative);
7. rispetto delle caratteristiche progettuali espresse nella presente Direttiva;
8. completezza del formulario (compresa indicazione contributo utente).

13. Realizzazione dei percorsi formativi approvati

La realizzazione dei percorsi formativi approvati deve avvenire nel rispetto delle procedure di gestione dei progetti, secondo le indicazioni regionali vigenti ed in conformità con quanto previsto dalle Linee guida approvate dalla Conferenze delle Regioni e delle province autonome in data 25.05.2011.

14. Documentazione e Modulistica

La documentazione e la modulistica necessarie e utili per la presentazione e la gestione dei corsi oggetto della presente direttiva sono consultabili e scaricabili attraverso il sito istituzionale della Provincia di Vicenza:

<http://www.provincia.vicenza.it/ente/la-struttura-della-provincia/servizi/energia/conduzione-impianti-termici>

15. Sanzioni

Spetta alla Provincia l'esercizio delle funzioni di irrogazione delle sanzioni amministrative in materia, nei casi previsti dalla normativa vigente.

16. Iscrizione e tenuta del registro provinciale

I soggetti che, a seguito di esame finale, avranno ottenuto l'abilitazione all'esercizio dell'attività di conduttore di impianti termici, saranno inseriti in elenco che verrà gestito e aggiornato dai Servizi competenti della Provincia di Vicenza.

Il registro degli abilitati alla conduzione degli impianti termici è tenuto, in copia, anche presso il comando provinciale dei vigili del fuoco ⁶.

17. Indicazione del responsabile del procedimento

Il responsabile del procedimento, ai sensi della legge 241/1990, è il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al territorio.

18 - Tutela della privacy

I dati personali raccolti nello svolgimento del procedimento amministrativo saranno utilizzati esclusivamente per le operazioni relative al procedimento attivato con il presente avviso ed in conformità al Decreto legislativo n. 196/2003 (Codice in materia di Protezione dei Dati Personali).

I dati a disposizione potranno essere comunicati a soggetti pubblici o privati, dove previsto da norme di legge oppure di regolamento, quando la comunicazione risulti necessaria per lo svolgimento di funzioni istituzionali.

⁶ Ai sensi dell'art. 287 del D.Lgs. 3/04/2006, n. 152 "Norme in materia ambientale".

Il responsabile del trattamento dati è il Dirigente del Settore Sviluppo Economico e Servizi al Territorio.

19. Rinvio alla normativa vigente

Per quanto non espressamente previsto nella presente Direttiva si fa rinvio alle vigenti disposizioni normative in materia di formazione professionale ed ambientale e in particolare a quanto previsto dalla DGRV n. 1734 del 26/10/2011.